

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

12/2019

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresca-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2017, p. 5 ss.

SUI COMPLESSI RAPPORTI TRA MOTIVI ABIETTI O FUTILI E VIZIO PARZIALE DI MENTE

di Stefano Vitelli

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Dei motivi abietti e futili. – 3. Sull’infermità e vizio parziale di mente. – 4. Sulla loro complessa interazione. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Cenni introduttivi.

Di grande fascino sul piano giuridico, psichiatrico/psicologico, ma anche, come vedremo, di *logica* del ragionamento decisionale e di sicura ricaduta sul piano applicativo (vieppiù dopo la recentissima riforma legislativa che ha reso non “abbreviabili” i delitti puniti con la pena dell’ergastolo) è la questione dei rapporti di compatibilità fra la circostanza attenuante del vizio parziale di mente *ex art. 89 c.p.* e l’aggravante comune dei motivi abietti o futili di cui all’art. 61 n. 1 c.p.

Argomento classico (oggetto anche della tradizionale manualistica) che presenta, tuttavia, una speciale complessità perché invero connesso a concetti che nel tempo hanno subito importanti rimediazioni, come quello d’infermità rilevante ai fini del giudizio normativo d’imputabilità di cui all’art. 85 c.p. e in quanto possibile terreno di delicato confronto fra istanze interpretative *costituzionalmente* rigorose e intuitive ragioni di giustizia *sostanziale*, specie a fronte di fatti di particolare gravità dal lato della vittima e del sentire comune.

Le soluzioni sostenute si muovono nell’ambito dell’alternativa fra l’incompatibilità *assoluta* (avanzata da alcuni autori) e la compatibilità da valutarsi in *concreto*: opzione, quest’ultima, generalmente argomentata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e condivisa da parte della dottrina¹.

¹ In dottrina sull’incompatibilità, A. SANTORO, *Circostanze del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1958, pag. 368; G. FIANDANCA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, VII ed., Zanichelli, 2014; A. MANNA, *Circostanze del reato*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, 1988; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., Cedam, 2009; T. PADOVANI, *Circostanze del reato*, in *Dig. pen*, II, 1988, pag. 187; di contrario avviso, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Giuffrè, 2003 nonché G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, VII ed., Giuffrè, 2018. Per l’impostazione prevalente adottata in giurisprudenza si veda nota n. 20.

Si tratta a questo punto di procedere a un preliminare sintetico esame dei due concetti per poi passare a una valutazione in merito alle complesse questioni derivanti dalla loro possibile reciproca interferenza.

2. Dei motivi abietti e futili.

I motivi a delinquere sono da intendere come la causa psichica della condotta umana (ovvero, l'impulso, l'istinto o il sentimento) che ha indotto l'individuo a commettere il reato.

In coerenza con una concezione normativa della colpevolezza (come giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere) e in un'ottica di costituzionalmente doverosa valorizzazione della pena sia nella sua finalità di retribuzione in senso giuridico (che guardi non solo al danno/pericolo cagionato ma anche al suo autore) sia in quella di prevenzione speciale (che valorizzi, cioè, la persona del colpevole come soggetto da risocializzare e non, secondo un'esclusiva logica di prevenzione generale, come semplice *mezzo* per distogliere gli altri consociati dal commettere reati)², gli stessi trovano nella legge penale pluridimensionale riconoscimento³.

In primo luogo, nel prevedere il potere discrezionale del giudice nella determinazione infra-edittale della pena da irrogare in concreto la legge individua, fra i criteri di valutazione attinenti alla persona del reo, i motivi a delinquere (artt. 132 e 133 comma 2 n. 1, prima parte c.p.).

In quest'ambito gli stessi possono avere una valenza sintomatica di una maggiore o minore colpevolezza e pericolosità sociale e riferirsi ad ampio raggio non solo a reati dolosi (l'azione predatoria motivata dall'improvvisa perdita di lavoro e dall'esigenza di mantenere la famiglia piuttosto che originata dalla volontà di acquistare stupefacente per soddisfare un proprio vizio), ma anche a quelli colposi (la disattenzione dell'automobilista dovuta a un'eccessiva stanchezza alla guida anziché alla volontà ludica di guidare interagendo con il proprio *smartphone*).

Quando poi il motivo dell'agire delittuoso presenta aspetti normativamente considerati come aventi valore "positivo", non certo in assoluto (essendo comunque elemento accessorio ad un fatto di reato), ma in senso relativo come *maggiore comprensibilità* dell'azione delittuosa e specularmente valore "negativo", come *radicale incomprensibilità* dell'agire penalmente rilevante, l'esigenza di individualizzare la

² Sul rilievo che "la logica del capro espiatorio serpeggia tra le pieghe della prevenzione generale" si veda G. SALCUNI, *La colpevolezza e le cause che escludono o la diminuiscono*, in *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il Reato*, diretto da Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, Utet 2013, pag. 476 ss.; G. RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, Giappichelli, 2007, pag. 85 ss.; T. PADOVANI, *Teoria della colpevolezza e scopi della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, pag. 798 ss.

³ Sulla distinzione fra concezione psicologica e normativa della colpevolezza, si veda, fra gli altri, P. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Giappichelli, 2010, pag. 168 ss.; G. FIANDANCA – E. MUSCO, *Diritto penale-Parte Generale*, cit., pag. 275; T. PADOVANI, *Appunti sull'evoluzione del concetto di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, pag. 559 ss.

volontà colpevole dell'agente si concreta nel riconoscimento di "circostanze" del reato che hanno la forza di ridurre la pena anche sotto il minimo edittale previsto per la pena base (nel primo caso) e di aggravare la stessa anche sopra il massimo edittale (nel secondo caso). Ci troviamo dinanzi, quindi, all'attenuante comune dell'"aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale" (art. 62 n. 1 c.p.) e all'aggravante comune dell'"aver agito per motivi abietti o futili" (art. 61 n. 1 c.p.).

Se la prima ricorre quando la finalità dell'agire è caratterizzata da una componente *altruistica* (amore/pietà per un congiunto, ad esempio) o *comunitaria* (patriottismo, moventi ecologici)⁴, la circostanza aggravante ricomprende sia il motivo ignobile, spregevole, ripugnante sia quello del tutto sproporzionato al fatto di reato commesso tanto da risultare più che una causa psichica di questo un *mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale*: in entrambe queste ipotesi (motivo abietto o futile) risulta, quindi, giustificato un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente⁵.

La questione interpretativa che presenta grande attualità (anche alla luce dell'emersione del concetto di reati culturalmente motivati figli delle attuali società multi-etniche, interessate da importanti fenomeni migratori⁶) e che impegna dottrina e giurisprudenza più recente riguarda, invero, la base su cui fondare questo giudizio di maggiore comprensibilità (sul piano etico/sociale) o di radicale incomprendibilità (e come tale fondativo di un giudizio di accentuata colpevolezza meritevole di un aggravamento sanzionatorio) dell'agire delittuoso. Se l'utilizzo di un parametro generico e astratto che si richiami alle nozioni di generalità dei consociati e di medianità comportamentale può risultare funzionale ad una logica di prevenzione generale e di orientamento culturale (in fondo, le motivazioni dell'agire criminoso vengono in questa prospettiva valutate solo per quello che rappresentano nel quadro assiologico di riferimento prevalente della società in cui viviamo), lo stesso rischia di far perdere alla valutazione sui motivi la necessaria aderenza alla concretezza e individualità di quel segmento oggetto di giudizio, costituito appunto dal processo motivazionale del soggetto agente in relazione alle proprie caratteristiche sociali, culturali e al contesto concreto in cui è maturato il fatto. Pur muovendosi sullo sfondo della colpevolezza normativa attenta non solo al danno/pericolo cagionato ma anche al soggetto agente in

⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Cedam, 2001, pag. 412 ss.; P. VENEZIANI, *Motivi e Colpevolezza*, cit., pag. 234; T. PADOVANI, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. dis. pen.*, vol. II, Torino, 1988, pag. 220.

⁵ In questo senso nella giurisprudenza della Cassazione, si vedano fra le più recenti: per il motivo futile, Cass. Sez. I, 21 dicembre 2017, n. 16889, Pres. Bonito, Est. Renoldi, imp. D'Aggiano, CED 273119; Cass. Sez. V, 1 febbraio 2017, n. 38377, Pres. Vessichelli, Est. Miccoli, imp. Plazio, CED 271115 e con riguardo al motivo abietto Cass., Sez. V, 2 febbraio 2017, n. 33250, Pres. Bruno, Est. Guardiano, imp. Barone, CED 271214; Cass. Sez. I, 18 novembre 2014, n. 23380, Pres. Giordano, Est. Mazzei, imp. Savasto e altri, CED 263602. In dottrina, G. FIANDANCA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, cit., pag. 450; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit.; D. ZANILOLO, *Le circostanze del reato*, Giappichelli, pag. 152 ss.

⁶ In tema di reati culturalmente motivati, si vedano Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, 2010, pag. 436 e ss.; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, Pisa, 2010; in lettura straniera, si veda D. IVISION, *Justifying Punishment in Intercultural Contexts: Whose Norms? Wich Values?*, in AA.VV., *Punishment and Political Theory*, a cura di M. Matravers, Oxford and Portland, Oregon, 1999, pag. 88 ss.

una prospettiva che valorizzi la pena in chiave giuridico-retributiva e special/preventiva, una valutazione dei motivi “attenuanti” e “aggravanti” di tipo astratto rischia, quindi, di allentare la funzione di reale *personalizzazione* della risposta sanzionatoria.

Sia pure brevemente, non essendo oggetto specifico del presente studio, tale questione va comunque riassunta: dietro alle possibili soluzioni che alla stessa possono essere date si muovono, infatti, correnti di fondo (sul piano dei diversi orizzonti culturali in cui l’interprete si muove nella ricerca del difficile punto di equilibrio fra una pena davvero individualizzata e una risposta sanzionatoria più attenta ad una logica di orientamento politico/criminale e di general-prevenzione) che ritroveremo (*mutatis mutandis*) affrontando i problematici rapporti fra vizio parziale di mente e motivi abietti o futili.

Piuttosto marcata è la distanza fra dottrina e giurisprudenza rispetto al parametro di valutazione del motivo di particolare valore morale e sociale: la prima sostiene, sia pure con accenti in parte differenti, la necessità di *relativizzare* il giudizio sul motivo tenendo conto delle opzioni culturali, etiche, religiose del soggetto che, non incompatibili con la nostra Costituzione, abbiano costituito un percorso motivazionale serio e sofferto il quale, sebbene non condivisibile nella corrente valutazione etico-sociale, sia degno di considerazione sul piano morale e quindi sul giudizio di attenuazione della colpevolezza dell’agente⁷.

La seconda, occupandosi fra l’altro dei drammatici casi di uccisione di un prossimo congiunto per ragioni di pietà/compassione in quanto gravemente e irreversibilmente malato, tende costantemente ad affermare (giungendo quindi a soluzioni prevalentemente negative nei casi oggetto di giudizio) che i motivi di particolare valore morale e sociale possono essere ritenuti tali solo se su di essi si registri il generale consenso sociale⁸.

Sul parametro su cui valutare il carattere “abietto” o “futile” del motivo a delinquere come circostanza aggravante si registra invece, specie negli ultimi anni, una maggiore convergenza fra dottrina e giurisprudenza in ordine alla necessità di abbandonare concetti generici e astratti quali “il sentire comune della comunità sociale” o la percezione della “generalità delle persone”⁹ per valorizzare un’impostazione che sia attenta agli elementi *concreti* e *individualizzanti* del fatto, considerando anche le connotazioni culturali del soggetto agente nonché il contesto sociale in cui si è verificato l’evento ed i fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa¹⁰.

⁷ Per un orientamento di questo tipo si vedano, fra gli altri, T. PADOVANI, voce *Circostanze*, cit., pag. 221; P. VENEZIANI, *Motivi e Colpevolezza*, Giappichelli, 2010, pag. 234 ss.; D. PULITANÒ, *Diritto Penale*, 478 ss.

⁸ Fra le più recenti, Cass. Sez. I, 7 giugno 2018, n. 50378, Pres. Iassillo, Est. Bianchi, imp. Bini, *CED* 274514; Cass. Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 27746, Pres. Di Stefano, Est. Tronci, imp. T e altro, *CED* 273681.

⁹ In questo senso, ove si adottava a parametro il “sentire comune della comunità sociale”, si vedano, fra le altre, Cass. Sez. I, 4 luglio 2007, n. 35369, Pres. Bardovagni, Est. Cavallo, imp. Zheng, *Ced* 237686; Cass. Sez. I, 11 febbraio 2000, n. 4453, Pres. Fazzioli, Est. Riggio, imp. Dolce, *Ced* 215806; Cass. 11 luglio 1996, in *Cass. pen.* 1997, pag. 2046.

¹⁰ Per la valorizzazione di un parametro valutativo concreto e maggiormente individualizzante si veda in dottrina, fra gli altri, F. BASILE, *Immigrazione*, cit. pag. 436 ss.; P.F. POLI, [Sull’aggravante dei futili motivi](#), in *Dir.*

Non sarà quindi da prendere in considerazione il concetto di media moralità né quello sempre generico di valutazione media propria anche dei delinquenti¹¹, quanto di un agente modello che condivide con il soggetto agente le fondamentali connotazioni culturali e che sia calato nella circostanza ambientale in cui è maturato il fatto. Prendendo spunto dalla recente casistica giurisprudenziale, uccidere la figlia perché non segue i precetti mussulmani di cui il padre è un fermo credente risulta essere motivo *aberrante* anche per la comunità religiosa di riferimento¹²; a diverse conclusioni è giunta, invece, la giurisprudenza della Cassazione nel valutare l'aggressione mortale di un operaio albanese a danno del suo datore di lavoro al culmine sì di un alterco verbale ma in un contesto concreto di semi-sfruttamento del lavoratore e nel timore di questi di essere licenziato¹³.

Tale differenziazione di posizioni nell'ambito delle speculari "circostanze" relative ai motivi a delinquere trova proprio nelle istanze di fondo sopra accennate una delle spiegazioni.

La valutazione di un grave fatto di reato come in parte "comprensibile" sul piano della sfera soggettiva dell'autore con una conseguente attenuazione della sua responsabilità penale sotto il limite edittale pone problemi, in un'ottica general-preventiva e di orientamento socio-culturale, di possibile "legittimazione" di fatti analoghi: rischio a cui la giurisprudenza risulta, dunque, molto sensibile. Laddove si tratti, invece, di valutare l'aggravamento della risposta sanzionatoria per un fatto criminoso il cui disvalore rimane, nella previsione sanzionatoria di base, inalterato, risulta più agevole privilegiare un'ottica individualizzante coerente con una valorizzazione della colpevolezza normativa del soggetto agente.

Ebbene, ferma la validità di questo parametro volto a valorizzare gli aspetti concreti della vicenda, ivi compresi le connotazioni culturali del soggetto agente e il contesto ambientale in cui si è svolto il fatto, assume sicura grande rilevanza la questione se una accertata condizione di patologia psichica che alteri il corretto processo di rappresentazione e/o di autodeterminazione da parte del soggetto agente possa incidere (quando e in che termini) sulla riconoscibilità in concreto dell'aggravante dei motivi abietti o futili.

Si tratta a questo punto di fare un passo ulteriore e di interrogarsi (sia pure sinteticamente) sul concetto di infermità a fondamento del vizio parziale di mente.

pen. cont., 21 dicembre 2012; S. PREZIOSI, *Le circostanze comuni*, in *Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Il Reato*, diretto da Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, Utet 2013, pag. 858; in giurisprudenza, fra le altre, Cass. Sez. I, 18 novembre 2010, n. 42846, Pres. Silvestri, Est. Capozzi, *Ced* 249010; Cass. Sez. I, 14 dicembre 2016, n. 55021, Pres. Vecchio, Est. Tardio, *Ced* 272393; Cass. Sez. 5, 21 aprile 2017, n. 36892, Pres. Nappi, Est. Miccoli, *Ced* 270804.

¹¹ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Generale*, Cedam, 1992, pag. 406. In senso critico sulla nozione di "delinquente medio" P. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, cit., pag. 264.

¹² In merito a questo fatto, P.F. POLI, [Aggravante dei motivi abietti e reati culturalmente motivati](#), nota a Cass. Pen., sez. II, 18.2.2010, 6587 (caso Hina Saleem), in *Dir. pen. cont.*, 17 novembre 2010.

¹³ In relazione a questa vicenda, P.F. POLI, [Aggravante dei futili motivi e reati culturalmente motivati: un ulteriore tassello nella determinazione dei rapporti tra diritto penale e multiculturalismo](#), nota a Cass. pen, sez. I, sentenza 21 dicembre 2011 (dep. 21 febbraio 2012), n. 6796, in *Dir. pent. cont.*, 26 aprile 2012.

3. Sull'infermità e vizio parziale di mente

Importanti evoluzioni stanno interessando in questi lustri la tematica dell'infermità di mente in relazione al concetto di esclusione o diminuzione della capacità d'intendere e di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.

In fondo, ci muoviamo in un ambito in cui le soluzioni a tali complesse tematiche non possono prescindere da un ragionato dialogo fra la scienza psichiatrica moderna e il pensiero giuridico-penale (nelle sue varie declinazioni: giurisprudenza, dottrina, legislazione).

Un momento di sicura svolta è stato rappresentato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2005 "Raso"¹⁴ che ha superato il tradizionale paradigma medico-organicistico. Secondo quest'ultimo costituiva infermità mentale solo l'infermità "certa e documentabile" che si riduce alle psicosi, ovverosia alla schizofrenia e alla psicosi maniaco-depressiva. L'approdo al paradigma c.d. psicologico sancito dalla sentenza "Raso" ha consentito di allargare il concetto d'infermità oltre le psicosi organiche per ricomprendere i *gravi* disturbi della personalità (le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell'affettività¹⁵) che siano in rapporto *causale* con il fatto di reato. "Gravi" nel senso che i disturbi possono acquisire rilevanza solo se sono di consistenza, intensità e rilevanza da assurgere a un livello diverso dalle semplici "anomalie caratteriali" o dagli stati emotivi e passionali (che per espressa disposizione codicistica non escludono né diminuiscono l'imputabilità: art. 90 c.p.) ed essere concretamente in grado d'incidere sulla capacità d'intendere (ovvero sulla capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni) o di volere (ovvero sul potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore) del soggetto agente. L'altro requisito della "necessaria connessione eziologica" fra l'infermità e il reato commesso si ricollega, in ultima istanza, ad una tematica davvero centrale (anche ai nostri specifici fini) relativa alla progressiva, generale acquisizione del pensiero psichiatrico moderno in ordine ad una conservata sfera di responsabilità del malato mentale. Non solo per i disturbi della personalità, ma anche per le psicosi, sussistono, infatti, "quote di responsabilità" del malato nel senso che è del tutto superata l'idea tradizionale per cui lo stesso è in uno stato costante d'infermità tanto da condizionare ogni attività umana e ogni forma di relazione interpersonale. Se l'ormai superata concezione del malato di mente come totale destrutturato psichico poneva

¹⁴ Cass. pen. S.U., 25-1-2005, n. 9163, Raso, in *Cass. pen.*, 2005, pag. 1851 ss., con nota di G. FIDELBO, *Le Sezioni unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità*; nonché in *Dir. pen. proc.*, 2005, pag. 837 e ss, con la lettura ragionata di M. BERTOLINO, *L'infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite: il commento*.

¹⁵ Sui diversi paradigmi che si sono succeduti in relazione al concetto di infermità di mente si vedano, fra gli altri, M. BERTOLINO, *La crisi del concetto di imputabilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, pag. 190 ss.; S. VINCIGUERRA, A. ROSSI, *Principi di criminologia*, III ed., Padova, 2011, pag. 55 ss.; nonché, con riferimenti anche bibliografici al recente sviluppo delle neuroscienze, A. MANNA, *Vizio totale e vizio parziale di mente; gli stati emotivi e passionali*, in *Trattato di diritto penale, Parte generale*, II, *Il Reato*, cit., pag. 524 ss.

evidentemente in secondo piano la questione se lo specifico fatto di reato fosse in rapporto con la patologia mentale (la risposta non potendo che essere positiva), la riconosciuta “responsabilizzazione” dell’infermo (a cui è stata non a caso riconosciuta una libertà, fra l’altro, in ambito sessuale con la riforma del 1996 n. 66 che ha eliminato la categoria del “malato di mente” dal novero dei soggetti passivi ed ha inserito l’“abuso” e l’“induzione” come requisiti della condotta tipica del delitto di violenza sessuale¹⁶) passa quindi, per quel che qui rileva, attraverso la necessaria verifica della sussistenza del nesso causale fra patologia mentale e reato commesso e quindi mediante un’attenta valutazione se il fatto sia condizionato in qualche modo dall’infermità oppure risulti totalmente sconnesso ad essa. Esemplicando, un grave disturbo narcisistico di personalità da parte del soggetto agente sarà più agevolmente riconosciuto in rapporto causale con una condotta di *stalking* nei confronti della fidanzata che l’ha appena lasciato piuttosto che con una comune azione predatoria. Quest’ultima potrà, invece, essere patologicamente viziata (in tutto o in parte), se a parlarne in essere è un soggetto che risulta affetto da una consistente forma di ludopatia¹⁷.

Similmente al motivo abietto e futile che, per il suo rilievo giuridico, richiede (come visto) una valutazione in relazione al concreto contesto in cui si trova il soggetto agente, laddove si valuti la potenziale valenza del disturbo dell’autore del fatto ai fini del giudizio di imputabilità non si può prescindere, dunque, dall’esame del concreto fatto di reato commesso, anche in relazione all’ambito motivazionale che ha indotto l’agente all’azione. Insomma, *fatto di reato* nella sua dimensione più ampia (comprensiva quindi anche dei motivi a delinquere) e *soggetto* si guardano e s’interfacciano continuamente secondo una dinamica valutativa multi-angolare coerente proprio con un giudizio normativo di colpevolezza calato in un’ottica di individualizzazione della risposta sanzionatoria.

È ormai maturo, quindi, il momento per compiere l’ulteriore passo in direzione del cuore della questione oggetto del nostro studio.

4. Sulla loro complessa interazione

Laddove si tratti di valutare la sussistenza di un motivo abietto o futile in un soggetto la cui imputabilità risulti grandemente scemata il rischio fondamentale è quello di anteporre il giudizio dinamico di reciproca interazione fra i due concetti con quello invero preliminare di compiuto accertamento delle due circostanze (aggravante e attenuante) nella loro autonomia per procedere, quindi, ad un’attenta valutazione in merito ai loro rapporti. Tenuto poi conto della naturale vocazione “generalizzante” del concetto d’infermità psichica, ben è possibile che in questa prospettiva il motivo abietto o futile sia “fagocitato” in quello.

¹⁶ A. CADOPPI, *Commento all’art. 5 l. 15 febbraio 1996*, n. 66, in AA.VV. (a cura di A. Cadoppi), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova 1999, pag. 83 ss.

¹⁷ Sulla potenziale rilevanza del vizio del gioco d’azzardo come disturbo di personalità si veda di recente Cass. Sez. VI, 10 maggio 2018, n. 33463, Pres. Paoloni, Est. Scalia, *Ced* 273793.

In fondo, la tesi che sostiene l'incompatibilità assoluta fra l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. e la circostanza aggravante in parola pare risentire di una nozione tradizionale dell'infermità mentale che, come visto, ne valorizza i necessari caratteri di *costanza* e *pervasività*: se il vizio di mente tende a ridursi ai casi di una totale o comunque significativa destrutturazione psichica della personalità del soggetto agente, risulta davvero esiguo se non nullo, infatti, l'ambito per riconoscere al motivo dell'agire in un soggetto infermo una valenza che vada oltre la natura di *effetto* della patologia riscontrata. In quest'ambito ricostruttivo il motivo abnorme rischia, quindi, di essere ridotto a una sorta di epifenomeno del vizio di mente.

Con l'estensione del concetto d'infermità fino a ricomprendere i *gravi* disturbi della personalità, il rapporto d'interazione fra il motivo abnorme e il disturbo psichico rischia di essere similmente alterato: questa volta in una logica di semplificazione probatoria del secondo a fronte di una *processualizzazione* del primo considerato alla stregua di un importante *indizio* per l'accertamento dell'infermità di mente incidente sull'imputabilità. In fondo, e si tratta di una tendenza non infrequente nella prassi proprio perché funzionale ad agevoli linee defensionali, il motivo abnorme può essere inteso (innanzi tutto e soprattutto) come *segno* di una sofferenza mentale del soggetto agente incidente sulla capacità di autodeterminarsi: in un'aggressione mortale dovuta a un banale alterco per motivi di viabilità pubblica, ad esempio, l'assoluta sproporzione del motivo concreto risulta potenziale indice rilevatore di un concreto disturbo psichico del soggetto agente¹⁸. Questa impostazione rischia tuttavia, per ragioni non diverse dalla prima, di cadere nel medesimo difetto: ovvero, di perdere di vista l'autonoma valenza concettuale e accertativa delle due circostanze (motivo abnorme e disturbo psichico) per giungere a soluzioni generalizzanti e semplificanti nel senso di un'indefettibile loro compresenza: il motivo abnorme come *effetto* dell'infermità o questa come condizione patologica *rivelatasi* e *processualmente provata* dalla sussistenza di quello.

Se l'agire criminoso trova la sua ragione in una causa soggettiva del tutto anomala, è verosimile che il fatto di reato sia causalmente connesso con un'infermità psichica del soggetto agente, ma è altrettanto possibile che il motivo abietto o futile non sia l'effetto di un disturbo psichico che incida in tutto o in parte sulla capacità d'intendere e di volere (si pensi, come già evidenziato e come diremo fra poco, alle "anomalie caratteriali" o agli stati emotivi e passionali). Per rendere questa iniziale potenzialità dimostrativa del motivo abnorme rispetto allo stato di salute mentale del soggetto agente, salvaguardando nel contempo la necessità di uno scrupoloso accertamento sia della causa soggettiva sia del reale stato di salute psichica dell'agente al momento del fatto, risulta più corretto configurare il motivo abnorme non come *indizio* ma come possibile elemento congetturale di un ragionamento ipotetico *abduittivo* che inferisce l'antecedente dal conseguente, ipotizzando una causa di tale effetto constatato,

¹⁸ Sebbene nell'ambito di una più complessa argomentazione volta a sostenere la necessità di superare l'allora imperante, anche in giurisprudenza, paradigma medico-organicistico, sostiene che il motivo abnorme può essere considerato un importante indizio per l'accertamento di un disturbo psichico, E. INFANTE, *Il lucido delirio e il futile motivo. Note in tema di imputabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1566 ss.

escludendo altre cause pure similmente possibili¹⁹. Insomma, a fronte di un motivo dell'agire criminoso che risulta nella sua singolarità del tutto *incomprensibile* si ipotizza, magari suffragato da altri elementi circostanziali emergenti (come l'anamnesi personale), che la ragione stia in una concreta e causalmente incidente infermità psichica che va quindi scrupolosamente accertata come appunto *causa* dell'effetto constatato: una volta positivamente valutata, il motivo abnorme risulterebbe "comprensibile" alla luce appunto di tale patologia.

In questi termini si valorizza dunque, correttamente, l'importanza del momento accertativo del motivo abnorme e il suo possibile ruolo di passaggio alla fase centrale rappresentata dal comprendere quale fosse il reale stato di salute psichica dell'agente al momento del fatto e, alla luce di questo fondamentale accertamento (specie se condurrà a un vizio di mente parziale), se il motivo in sé abnorme sia *espressione* della rilevata infermità oppure abbia una sua *autonomia* rispetto alla patologia riscontrata.

Lo sfondo nel quale si colloca questa soluzione della compatibilità fra le due circostanze da valutarsi in concreto è caratterizzato proprio dalla necessità di una risposta sanzionatoria individualizzata coerente con un giudizio normativo di colpevolezza: l'accertata significativa sofferenza psichica causalmente collegata con il fatto di reato non può, infatti, non avere un valore "attenuante" nella misura in cui la condizione patologica ha inciso significativamente ("scemare grandemente" afferma l'art. 89 c.p.) sulla capacità d'intendere o di volere del soggetto agente. A questo punto si tratta di comprendere se la causa psichica dell'agire criminoso sia *diretta manifestazione* dell'infermità oppure abbia una sua *autonomia fattuale* rispetto ad essa²⁰.

Nel primo caso, riconoscere il motivo dell'agire criminoso come giuridicamente "abietto o futile" e quindi come circostanza aggravante significherebbe giungere a un'evidente aporia logico/giuridica: l'infermità psichica in sé rileva come "diminuyente" ma, nella misura in cui fa nascere un motivo dell'agire del tutto abnorme, nel contempo "aggrava". Se Tizio soffre di un disturbo paranoico tale da integrare il vizio parziale di mente *ex art. 89 c.p.* rispetto a un'azione omicidiaria nata a seguito di una banale lite lavorativa a danno del suo datore di lavoro, ad esempio, la circostanza che la vittima era oggetto di una rimuginazione paranoidea da parte dell'agente e che il lieve rimprovero di quello a questo ha innescato l'*acting-out* esplosivo non ha il valore di autonomo elemento che colora di maggiore gravità l'azione e di più accentuata pericolosità l'autore del fatto. Il motivo astrattamente futile risulta, invero, strettamente connesso con la patologia riscontrata nell'agente: in altri termini, proprio secondo un parametro concreto e individualizzante attento alle peculiarità concrete della vicenda (e *a fortiori* non

¹⁹ Sul ragionamento abduttivo in una prospettiva ben più ampia si vedano gli scritti del filosofo americano C.S. PIERCE, *Opere*, Milano, 2003, pag. 1248 ss.; in giurisprudenza Cass. Sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19730, Pres. Mocali, Est. Galbiati, imp. Pozzi, *Ced* 243508.

²⁰ Sulla necessità di un giudizio di compatibilità/incompatibilità da valutarsi in concreto si veda la giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 13515, Pres. Fumo, Est. De Gregorio, imp. C., *CED* 269707; Cass. Sez. II, 13 dicembre 2012, n. 15571, Pres. Carmenini, Est. Cervadoro, imp. Di Blasi, *CED* 255781; Cass. Sez. I, 1 dicembre 2004, n. 526, Pres. Sossi, Est. Gironi, imp. Cretarola, *CED* 230778.

possono non avere rilievo, appunto, le condizioni psico/patologiche dell'autore del fatto), lo stesso va valutato non "futile" ma "patologico".

Nella spesso complessa e multi-angolare dinamica genetica dell'azione delittuosa, non si può tuttavia affermare che la sofferenza psichica, pure causalmente incidente sull'imputabilità del soggetto agente al momento del fatto concreto, abbia indefettibilmente la pervasività tale da "ammorborare" sempre e comunque la ragione soggettiva a fondamento del fatto di reato.

La stessa può presentare, infatti, una sua autonomia non dipendente dal vizio di mente: come a fronte di un'indole *caratteriale* connotata da aggressività (tanto da parlare di mancato controllo comportamentale *in* paziente psichiatrico e non *di* paziente psichiatrico)²¹ o di uno *stato passionale* che già a livello normativo si pone in chiara eterogeneità con la condizione *d'infermità psichica*, incidente la seconda e non la prima sull'imputabilità. A quest'ultimo riguardo, si pensi a una grave aggressione da parte di un soggetto affetto da un significativo disturbo antisociale di personalità nei confronti di una coppia di ragazzi gay: una volta eventualmente accertato che la matrice omofoba dell'azione delittuosa si radica in una maturata convinzione ideologica dell'agente, il motivo abietto non deriverebbe qui dalla patologia, ma avrebbe una sua indipendenza soggettiva, sia pure facilitato nella sua concretizzazione anche dall'accertato disturbo, che giustifica la compresenza, accanto al vizio parziale di mente, dell'aggravante in parola: sarà necessario, dunque, il giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*.

Non solo nessuna riserva di tipo logico viene in questo caso in rilievo, ma si tratta di una soluzione che, sul piano della concreta colpevolezza normativa del soggetto agente, si sforza di cogliere la complessa polivalenza del fatto criminoso dal lato del soggetto agente.

Ora, questo delicato ambito di accertamento e di valutazione dei possibili multidirezionali rapporti d'interferenza fra questi due momenti ispirati, come visto, a un'attenzione al *soggetto autore del fatto* nella sua concreta complessità può trovare, specie a fronte di gravissimi fatti di reato (si pensi a condotte omicidiarie), in istanze che enfatizzano profili di general/prevenzione e di retribuzione etica della pena per il gravissimo danno prodotto e quindi in una logica sbilanciata sul versante del *sentire sociale* e delle *ragioni della vittima* momenti di problematico confronto. Il rischio conseguente è di giungere a soluzioni forzate che non risultano, invero, rispettose dell'esigenza di fondo di *personalizzazione* e *individualizzazione* della risposta sanzionatoria. Trattandosi di correnti che scorrono sovente sottotraccia è sicuramente utile farle emergere nel loro espresso valore culturale e giuridico e in tal modo valutare la validità delle soluzioni che suggeriscono di adottare e di riflesso, e in via conclusiva, saggiare la tenuta complessiva del quadro interpretativo sovra esposto.

²¹ In questo senso la sopra citata sentenza della Cass. Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 13515, Pres. Fumo, Est. De Gregorio, imp. C., CED 269707.

5. Riflessioni conclusive.

A fronte di un accertato vizio parziale di mente, la ricercata neutralizzazione del suo valore diminuyente può passare, in primo luogo, attraverso una forzatura sul piano probatorio dell'esistenza dell'aggravante dei motivi abietti o futili. Che il motivo dell'agire delittuoso, perché possa integrare l'aggravante in parola, debba, invece, essere identificato con certezza e senza ambiguità (come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione)²² deriva proprio anche dalle considerazioni sovra esposte: senza un accertamento chiaro e congruo della causa innescante l'agire violento non è, infatti, possibile comprendere se la stessa sia diretta *estrinsecazione dell'infermità* o abbia avuto *una sua autonomia* nel processo di genesi del fatto di reato.

Contigua a tale questione è quella relativa alla prova positiva dell'*assenza* di un motivo dell'agire delittuoso: circostanza, questa, che certo costituisce un importante elemento di sospetto (secondo il ragionamento abduttivo sovra esposto) per accertare le reali condizioni psichiche di un soggetto che compie un fatto di reato senza un'estrinseca ragione (nemmeno banale e sproporzionata). Una volta determinata e valutata la questione dell'imputabilità del soggetto agente, non è tuttavia possibile, specie qualora si giungesse al riconoscimento di un vizio parziale di mente, allargare le maglie dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. per compensare l'attenuante con questa: l'aggravante in parola ricomprende, infatti, (come visto) ragioni soggettive "estrinseche" su cui fondare un giudizio normativo (nei termini sovra riassunti) di futilità o di abiezione. L'assenza di un motivo dell'agire delittuoso in un soggetto affetto da infermità psichica, che incide (in tutto o in parte) sull'imputabilità, costituirà, per lo più, l'*effetto patologico* della stessa: in altri termini, la legge penale valuta come circostanza aggravante il motivo soggettivo che trovi corrispondenza in un *quid* di fenomenicamente sussistente e che risulti congruamente provato e non già "qualcosa" che non sussiste affatto nel mondo esterno e vive al più *solo* nella mente sofferente del soggetto agente.

I profili di general/prevenzione e di retribuzione etica della pena per il gravissimo danno prodotto possono, in secondo luogo, portare l'interprete a riconoscere il motivo abietto e futile secondo una prospettiva astratta che si richiami alle nozioni di generalità dei consociati e di medianità comportamentale.

Uccidere il datore di lavoro per un banale rimprovero, ad esempio, costituisce sicuramente, secondo queste coordinate, un motivo futile: se si prescinde però delle concrete condizioni di salute psichica del soggetto agente e dalla valutazione dei rapporti di queste con la ragione soggettiva dell'azione delittuosa si rischia di giungere a soluzioni fortemente illogiche e contrarie ai principi giuridici di fondo che regolano questa materia.

La valutazione del processo motivazionale del soggetto agente ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. va parametrata infatti, come abbiamo visto, alla luce anche delle caratteristiche sociali, culturali del soggetto agente e del contesto

²² Si veda Cass. Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 54074, Pres. Cortese, Est. Saraceno, imp. Nappi., CED 272035.

concreto in cui è maturato il fatto. Adottare una diversa base valutativa quando a venire in rilievo è la salute mentale di questi rischia, quindi, di portare a soluzioni paradossali: come, escludere il motivo futile valorizzando il contesto concreto in cui è maturato il fatto e il conseguente forte *stress emotivo* del soggetto agente, ed è il caso sopra citato dell'operaio albanese che veniva fatto lavorare in condizioni di semisfruttamento e aveva timore di essere licenziato e riconoscere, invece, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. pure quando l'abnormità del motivo dell'agire sia derivazione di un'*infermità psichica* del lavoratore che risulta (come nell'ipotesi sopra esposta) soffrire di un importante disturbo paranoico tale da integrare il vizio parziale di mente *ex art. 89 c.p.*. Soluzione quest'ultima che ben può celare, invero, la *volontà* di compensare l'effetto attenuante del vizio parziale di mente (sussistente appunto nella seconda e non nella prima ipotesi) con un forzato riconoscimento dell'aggravante in parola.

Tali criticità interpretative, e le ragioni di fondo che le sottendono, acquistano ancor più rilevanza pratica a seguito della legge 33/2019 che esclude il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, fra cui (in forza dell'art. 577 comma 1 n. 4 c.p.) rientra, appunto, l'omicidio aggravato dai motivi abietti e futili²³. Il riconoscimento da parte del giudice dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. implica, dunque, non solo il *discrezionale* giudizio di bilanciamento con l'attenuante del vizio parziale di mente e quindi l'*eventuale* mancata riduzione della pena, ma anche e prima ancora l'effetto *ope legis* di non poter beneficiare della riduzione finale di 1/3 della pena *ex art. 442 II comma c.p.p.*: sconto di pena, peraltro, particolarmente consistente in reati di tale peso²⁴.

Ora, in un ambito così delicato ove la gravità oggettiva del fatto può porsi, come visto, in problematico rapporto con la salute psichica del soggetto agente, l'importanza (oggi più di ieri) degli effetti che conseguano al riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti e futili nel reato di omicidio deve portare l'interprete a riflettere sull'importanza che questi abbiano un fondamento reale e ben ponderato e ad abbandonare quindi ogni operazione di possibile forzatura ermeneutica nel loro riconoscimento.

Insomma, l'interprete non deve essere indotto (nella ricerca più o meno consapevole di una pena esemplare) dall'*effetto* come risultato *voluto* e forzare, quindi, il momento di valutazione dell'esistenza della *causa*: al contrario, l'estrema rilevanza di ciò che ne consegue (da ultimo, la non abbreviabilità del reato) lo deve rendere vieppiù cosciente della necessità di accertare e valutare con il massimo scrupolo la stessa (il motivo abietto o futile secondo le delicate coordinate sopra riassunte), per poi applicare l'effetto che ne consegue per legge. Altro non è in fondo che l'esplicazione in questo

²³ In senso critico su tale riforma, E. DOLCINI, [La pena ai tempi del diritto penale illiberale](#), in *Dir. pen. cont.*, 22 maggio 2019.

²⁴ Va rimarcato che, secondo l'impianto normativo della riforma in parola, l'esclusione del rito abbreviato a seguito della qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella sua contestazione deve essere sindacata ed eventualmente riformata sia dal giudice dell'udienza preliminare e in tal caso questi dispone il rinvio a giudizio con l'avviso che l'imputato potrà chiedere il rito abbreviato secondo le disposizioni previste per il giudizio immediato dall'art. 458 c.p.p. (art. 429 comma 2 *bis* c.p.p.) sia dal giudice del dibattimento che potrà, al termine del dibattimento, applicare all'imputato che lo aveva richiesto la riduzione della pena di 1/3 (art. 438 comma 6 *ter* c.p.p.).

12/2019

delicato settore del fondamentale principio etico, prima ancora che giuridico, che impone di trattare l'uomo (ogni uomo, quindi anche il reo di un gravissimo fatto di reato) come *fine* e mai come *mezzo*.